



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale
Sezione procedure concorsuali

***AZIONI DI RESPONSABILITA':
ANALISI E VERIFICHE***

Gino Spagnesi - Pistoia, 12 marzo 2026

Organismo di studio Area giudiziale

Sezione procedure concorsuali

1. AZIONI DI RESPONSABILITA' (PREMESSE)

- **1) Situazione attuale** → **procedure incapienti** quanto meno per quanto riguarda la massa attiva apparente → dovere generale del Curatore è soffermarsi sulle azioni generali da compiere → **dovere specifico** (art. 213 CCII) indicare nel P.L. le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio
- **2) Liquidazione giudiziale** → **terreno fertile** per la promozione delle azioni di responsabilità: sia, perché l'azione sociale nelle società in bonis viene spesso vanificata all'origine dal rapporto fiduciario, che lega la maggioranza assembleare ad amministratori e sindaci; sia perché i presupposti dell'azione dei creditori sociali vengono il più delle volte a concretizzarsi proprio con lo stato d'insolvenza della società.
- **3) Ruolo centrale** che il curatore assume per la ricostruzione della massa attiva da distribuire ai creditori.
- **4) Puntualizzazione nell'art. 255 del CCII** delle azioni di responsabilità esplicitamente esercitabili dal curatore con una elencazione in cinque punti delle stesse.

2. AZIONI DI RESPONSABILITA' (TIPOLOGIE: ART. 255 CCII)

- a) **azione sociale di responsabilità** (di cui agli artt. 2392 e 2393 del C. C.);
- b) **azione dei creditori sociali** (per inosservanza agli obblighi di conservazione dell'integrità del capitale sociale) prevista dagli artt. 2394 e 2476, 6° comma del C.C.;
- c) **azione** (contro i soci che hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi nella società) **prevista dall'art. 2476, 8° comma del C.C.**;
- d) **azione prevista dall'art. 2497, 4° comma del C.C.** (ossia l'azione nei confronti della società controllante che esercita attività di direzione e coordinamento, per lesione all'integrità del patrimonio della società);
- e) tutte le altre **azioni** di responsabilità che gli sono **attribuite da singole disposizioni di legge** (art. 325 CCII ricorso abusivo al credito).

3. AZIONI DI RESPONSABILITA' (VERIFICA DEI TRE PRESUPPOSTI)

Nessun "**modus operandi**" valido e universalmente applicabile a tutte le casistiche ma è possibile comunque delineare alcuni step per le verifiche preliminari da parte del curatore.

In primo luogo occorre ricordare che l'azione di responsabilità è un'azione di risarcimento del danno e, al pari di tutte le altre azioni risarcitorie, si compone di tre elementi: **i) condotta illecita; ii) danno; iii) nesso di causalità fra condotta e danno.**

L'azione di responsabilità potrà quindi essere esercitata efficacemente solo laddove sussistano tutti i tre gli elementi e perciò in presenza di una condotta *contra legem* idonea a cagionare un danno che ne costituisca conseguenza immediata e diretta.

Il danno consiste, in definitiva, nel depauperamento del patrimonio della società, quale conseguenza della colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale o della assunzione ingiustificata di nuovi debiti.

Organismo di studio Area giudiziale

Sezione procedure concorsuali

4. AZIONI DI RESPONSABILITA' (CONDOTTE ILLECITE: ANALISI GENERALE)

Le condotte illecite degli amministratori possono rientrare in due categorie:

a) **nell' inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale** (art. 2476 del C.C.) e quindi in una attività non conservativa da parte degli amministratori, pur in presenza di una causa di scioglimento della società. In tal caso l'art. 378 CCII modificando l'art. 2486 c.c., ha introdotto un terzo comma che ne semplifica la modalità di determinazione:

a1) salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità

Danno da prosecuzione =

((P.N.T2 al 31.12.n) - (P.N. T1 al 31.12.n-5)) - C.N.L.

a2) se mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

b) **singoli atti di mala gestio** compiuti con patrimonio netto positivo, ma con conseguenze sulla successiva incapienza patrimoniale

In questi casi nessuna semplificazione nella misurazione del danno, ma necessità di misurazione in maniera specifica.

5. AZIONI DI RESPONSABILITA' (CONDOTTE ILLECITE: POSSIBILI ATTI DI MALA GESTIO)

- a) operazioni di scissione, fusione, conferimento d'azienda o altre operazioni straordinarie.**
- b) operazioni infragruppo.**
- c) operazioni di trasferimento dell'azienda/ramo aziendale o di affitto di azienda.**
- d) operazioni sul magazzino e sui beni strumentali anche oggetto di locazione finanziaria.**
- e) operazioni inerenti la cessione di diritti, contratti, rapporti.**
- f) operazioni inerenti lo svolgimento di attività lavorative a favore di altre imprese.**
- g) garanzie rilasciate a favore di terzi, comprese altre società del gruppo.**
- h) accollo di debiti di terzi.**
- i) mancata ricapitalizzazione, trasformazione società, messa in liquidazione, e mancata adozione (art. 2086) di un adeguato assetto organizzativo**
- i) analisi della tipologia, entità e dei tempi delle linee di fido erogate all'impresa.**

Organismo di studio Area giudiziale

Sezione procedure concorsuali

6. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI IN SOLIDO (LEGITTIMAZIONE PASSIVA)

- **amministratori nominati (2380-bis) compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale; istituiscono gli assetti organizzativi di cui all'art. 2086, co. 2, c.c.; rispondono, ex artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486 c.c., anche per l'operato dei delegati, di cui devono informarsi, ex art. 2381 co. 5 e co. 6, c.c.;**
- **amministratori delegati (c.d. operativi, art. 2381 c.c.);**
- **amministratori di fatto, senza nomina formale, ma ne esercitano i poteri;**
- **direttori generali (art. 2396 c.c.) sono dei dipendenti particolarmente qualificati, nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, altrimenti possono essere amministratori di fatto;**
- **liquidatori (art. 2489 c.c.);**
- **sindaci (art. 2407 c.c.);**
- **revisori (art. 2409-sexies c.c.);**
- **soci, per l'azione ex art. 2476, co. 8, c.c. (se hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi nella società ;**
- **società o enti, per l'azione ex art. 2497, co. 4, c.c. (nei confronti della società controllante che esercita attività di direzione e coordinamento), per lesione al patrimonio della società.**